

**ATTENZIONE:** Le indicazioni presenti potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti successivi; vi invitiamo a contattarci attraverso il form dedicato o all'indirizzo mail [iltuoconsulenteonline@gmail.com](mailto:iltuoconsulenteonline@gmail.com)

## **IMU**

L'Imu è l'Imposta che sostituisce la vecchia Ici.

Il governo ha fissato le aliquote base, lasciando ai Comuni la possibilità di alzarle o abbassarle: per l'abitazione principale l'Imu è fissata allo 0,4% ma i comuni hanno il potere di modificarla di 0,2 punti percentuali in più o in meno; su tutti gli altri immobili: seconde case, terreni agricoli, negozi ecc., è fissata allo 0,76%, ma i comuni possono modificarla di 0,3 punti percentuali in più o in meno, variando dall'1,06% allo 0,46%. La nuova Imu cancella l'esenzione Ici per i fabbricati rurali: per quelli uso strumentale quali stalle e fienili - è fissata allo 0,2%: i comuni possono abbassarla fino allo 0,1%.

### **Le detrazioni**

E' stabilita una detrazione per ogni figlio fino ai 26 anni di età, che vive in famiglia, è concessa una detrazione aggiuntiva a quella stabilita per l'abitazione principale di 50 euro. Il tetto massimo della nuova detrazione sarà di 400 euro da sommare ai 200 concessi in generale per l'abitazione principale (quindi il bonus massimo sarà di 600 euro).

### **Come calcolarla e quando pagarla**

Spetta al contribuente calcolare l'Imu per determinare le quote di competenza per stato e comuni ed effettuare un duplice versamento. Per una consulenza potete scrivere a **iltuoconsulenteonline@gmail.com** o cliccare su contattaci.

I ns. consulenti provvederanno a determinare l'importo dovuto e a prepararvi i modelli di pagamento necessari.

Le scadenze restano le stesse che erano per l'Ici: quelle del 16 giugno e del 16 dicembre.

L'Imu deve essere versata solo con l'F24. Per l'anno in corso l'acconto Imu potrà essere pagato entro il 18 giugno, calcolando il 50% dell'imposta con applicazione delle aliquote di base e detrazioni previste dall'articolo 13 del dl Monti (201/2011). Il conguaglio del tributo dovuto per l'intero anno dovrà essere effettuato con la seconda rata a saldo e va versato entro il 17 dicembre.